



REGIONE CAMPANIA
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA e
Ce.P.I.C.A. di AVELLINO

DOP, IGP ed STG

Con il previgente **Regolamento (CE) 2081/92** sono state introdotte a livello comunitario le certificazioni "**Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.)**" e "**Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)**", con lo scopo di garantire l'autenticità dei metodi di fabbricazione di alcuni prodotti agricoli, soprattutto ad uso alimentare, che abbiano un legame con una determinata area geografica. Il legame in questione è più stretto nel caso dei prodotti DOP, le cui tutte fasi del processo produttivo devono essere vincolate essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, mentre per i prodotti IGP il grado di collegamento con l'area geografica è meno stretto, essendo sufficiente che a quest'ultima siano attribuibili una specifica qualità o altre caratteristiche particolari.

Con il previgente **Regolamento (CE) 2082/92** è stata poi prevista la certificazione "**Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.)**", che ha invece lo scopo di proteggere degli specifici metodi tradizionali di produzione, indipendentemente dal legame del prodotto con una determinata area geografica. Per questo, nel caso delle STG si pone un'enfasi particolare sulla "tradizionalità" del processo di lavorazione seguito, e l'uso del nome non è riservato in via esclusiva ai produttori di una determinata area come invece avviene per DOP e IGP, potendo essere utilizzato da chiunque rispetti le condizioni previste e registrate per quella produzione. E' dunque possibile che una specialità tradizionale di uno Stato membro possa essere riprodotta, nel rispetto delle condizioni suddette, anche in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello di "origine" ed ottenere la protezione STG.

DOP, IGP ed STG rappresentano i MARCHI COLLETTIVI (<http://www.stapacepicaavellino.com/documenti/marchi.pdf>) con i quali l'Unione Europea porta avanti la "Politica agricola europea di qualità", che mira appunto a valorizzare le produzioni di pregio della Comunità, tutelando al tempo stesso la specificità di determinati metodi di produzione. Altri schemi di certificazione, regolati in modo separato, sono previsti per i prodotti di Agricoltura Biologica e per i vini e gli spiriti.

L'iter di certificazione e gli effetti giuridici del riconoscimento sono stati fissati, come detto, dai Regolamenti (CE) n. 2081/92 per DOP e IGP e n. 2082/92 per STG. Tali atti normativi sono rimasti sostanzialmente immutati, salvo piccole modifiche, fino al 2005, anno in cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ha imposto all'Unione Europea un maggiore allineamento delle norme in esame alle regole multilaterali degli scambi internazionali. Ciò ha portato all'emanazione dei **Regolamenti (CE) n. 509/06 e n. 510/06**, che hanno sostituito i sopra citati regolamenti (CE) n. 2081/92 e n. 2082/92: essi prevedono fra l'altro, oltre ad **importanti modifiche nella procedura di**

registrazione delle domande, una fondamentale apertura del sistema di certificazione a produzioni non europee. Il Reg. (CE) n. 510/06 ha dunque mantenuto la distinzione fra DOP e IGP, volta a rimarcare le differenze fra prodotti maggiormente legati al territorio, che quindi possono aspirare all'ottenimento della DOP, e quelli che hanno un minor vincolo con esso, certificabili come IGP.

In linea con tale orientamento, nel tentativo di rimarcare anche visivamente la differenza fra i due tipi di riconoscimento, si è posto mano al sistema di etichettatura, assegnando il **colore rosso-oro al logo DOP e quello blu-oro all'IGP**. Prima della modifica disposta con l'adozione del **Regolamento (CE) n. 628/08** infatti, i loghi erano dello stesso colore, ed apparivano troppo simili e dunque poco distinguibili dal consumatore. Il suddetto Regolamento, riflettendo in ciò quanto disposto dalla legislazione precedente, contiene degli accorgimenti (delimitazione con cerchio bianco, riproduzione in negativo) utilizzabili nel caso in cui il fondo scuro o colorato di una etichetta possa comportare una riduzione della visibilità del logo. Per quel che riguarda invece il logo STG, esso appare simile a quelli per DOP e IGP ma senza l'immagine della campagna all'interno: il Regolamento con il quale tale raffigurazione è stata disciplinata non è stato infatti modificato.

Nicola Coppola

